



Al Sig. Questore di Napoli  
= S E D E =

**OGGETTO:** Commissariato di P.S. “San Paolo”.  
Lettera aperta.

***La deriva dei principi di buon andamento, di economicità, di efficacia, di imparzialità e di ragionevolezza.***

Nel corso dell’attività sindacale questa O.S., apprendeva di una palesata illegittimità in ordine alla movimentazione interna del personale che appariva in *prime facie* orientata più a motivi di **“discrezionalità impositiva”**, ad essere benevoli, che a ragioni organizzative.

Infatti, si aveva modo di accertare, essendo esposto all’albo di quel Commissariato, in una bacheca allocata nel corridoio del primo piano (dove chiunque e dico chiunque può leggere il suo contenuto), una disposizione relativa ad una movimentazione interna che riguardava, tra l’altro, l’assegnazione di personale alla Sezione informativa, disposta, con la seguente integrale motivazione, sic... *“in ragione della pregressa pluriennale esperienza nel settore e delle prossime maggiori esigenze di servizio connesse sia al pensionamento del ... e delle imminenti Universiadi 2019, eventi che si svolgeranno in massima parte nella zona di competenza di questo Ufficio”*.

Una motivazione che non attiene alla realtà in quanto, sono certo di poter affermare, che tutti i movimenti del personale effettuati fino ad oggi non hanno mai tenuto conto della pregressa esperienza anche quando, quest’ultima, era di carattere altamente specialistico e, pertanto, conseguenziale a numerosissimi e costosi corsi sostenuti dall’Amministrazione (vedasi il caso dei neo Commissari, già Sostituti Commissario, abilitati al ruolo di responsabili di sicurezza dei voli assegnati ad altre mansioni). E ciò non è un caso isolato: in effetti anche nelle recenti assegnazioni quali, ad esempio, quella che hanno visto protagonista il Segretario provinciale di questa O.S. Matera Luigi, il quale in seguito al trasferimento dal Commissariato di P.S. “San Paolo”, dove era addetto alla Polizia Giudiziaria, al Commissariato di P.S. “Pozzuoli” veniva destinato, invece, all’Ufficio Denunce. Orbene questa è stata, solitamente, l’attenzione riservata al requisito “della pregressa esperienza”.

Analogamente appare alquanto “strumentale” l’altra parte della motivazione allorché il trasferimento viene legato all’imminente approssimarsi delle Universiadi 2019, evento peraltro non ancora in corso, tralasciando la cronica ed ormai datata carenza di personale al Settore Anticrimine

Interna. Un Ufficio con un carico di lavoro sproporzionato, che vede i dipendenti, gravati da grosse responsabilità determinate dalla scadenza dalla specificità degli atti trattati, esposti a fattori stressogeni con conseguenze che sono, come scientificamente dimostrato, spesso riconducibili all'insorgenza di un congruo numero di patologie.

Quindi la logica del trasferimento, in contrasto con le aspettative dei colleghi che da anni attendono il loro turno per la movimentazione, ed in "barba" a qualsiasi graduatoria interna, così come sembra, è stata quella di incrementare la Sezione Informativa, già corposa di per sé – attualmente sembra che sia composta da ben 14 dipendenti – per una emergenza non attuale, lasciando nel caos e, non si comprende il perché, l'Anticrimine ormai ai limiti di sussistenza con un organico complessivo ridotto a soli 3 colleghi, tra i quali risulta anche un Agente di P.S. assoggettato alle limitazioni imposte dal codice di procedura penale per la sua qualifica.

Quindi sembra doveroso interrogarci sul perché di questa scelta che appare illogica e viziata dallo sviamento del potere e verificare l'eventuale sussistenza di interessi collidenti; elementi questi che connoterebbero, ove eventualmente riscontrati, diverse violazioni a fattispecie rilevanti nei vari rami del diritto.

Infatti, varie pronunce tracciano un solco inequivocabile in tal senso, come si può rilevare dalle sottoelencate pronunce:

- **Dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale 3<sup>a</sup> Sezione, Sentenza n. 7161 del 15/02/2017 ( ud. del 15/12/2016):**

Ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, sussiste il requisito della violazione di legge non solo quando la condotta del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche , quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione.

Deriva la massima di seguito riportata:

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Pubblico ufficiale – Reato di abuso d'ufficio – Principio di buon andamento e di imparzialità dell'azione della Pubblica Amministrazione – Art. 323 C.p. – Violazione dell'art. 97 Cost. – Giurisprudenza.**

“In tema di abuso d'ufficio, il requisito della violazione di legge può consistere anche nella inosservanza dell'art. 97 della Costituzione, nella parte immediatamente precettiva che impone ad ogni Pubblico funzionario, nell'esercizio delle sue funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni ( Cass. Sez. 2 n. 46096 del 27/10/1015, Giorgina; Sez. 6<sup>a</sup> nr. 27816 del 2/4/2015, Di Febo; Sez. 6<sup>a</sup> nr. 37373 del 24/06/2014, Cocuzza)”.

- la Corte dei conti ha stabilito un ulteriore aspetto della colpa (e quindi non solo come imperizia, imprudenza o negligenza). Infatti, si è considerato il «difettoso funzionamento complessivo dell'apparato pubblico che si sia posto in contrasto con le regole di legalità, imparzialità e buon

andamento di cui all'art. 97 Cost. e, si è considerata la condotta dell'operatore che si innesta nel meccanismo dell'attività complessiva dell'Ente, diretta al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri dell'Amministrazione, possono considerarsi propri dell'ufficio nel quale quel dipendente è inserito». «La presenza di vizi di illegittimità in provvedimenti amministrativi non integra, di per sé, gli estremi di una condotta colposa cui possa ricollegarsi l'obbligo risarcitorio, ed occorre prendere in considerazione, in relazione alle singole fattispecie concrete, il comportamento complessivo degli organi intervenuti nel procedimento, e bisogna vagliare se l'organo precedente sia incorso in violazione delle comuni regole di buona amministrazione, di correttezza, di imparzialità e buon andamento». È significativa, rispetto a questi problemi, la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Lombardia, 9 maggio 2007, n. 233, che afferma che per individuare la colpa grave, il giudice non deve valutare il rapporto in contestazione sulla base di norme prefissate, ma deve prefigurare in concreto l'insieme dei doveri connessi all'esercizio delle funzioni cui l'agente è preposto. Il giudice deve quindi tenere conto anche dell'organizzazione amministrativa nel suo complesso e delle finalità da perseguire.

- **DANNO DA DISSERVIZIO:** *per l'organizzazione di uffici e servizi, per coloro che hanno determinato tale organizzazione, perché essa dipende da valutazioni discrezionali, a meno che non ci si trovi di fronte a palese illegittimità o irragionevolezza. Cfr. , tra le sentenze significative, CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. PUGLIA, 25 agosto 2008, n. 661, e la motivazione della sentenza aggiunge che tale mancata connessione è asservita in alcuni casi ad un'utilità propria dell'agente pubblico o di terzi, in modo da ledere i principi del buon andamento e responsabilità dell'azione amministrativa. Vedi anche CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. LOMBARDIA, 9 maggio 2007, n. 233, che ha affermato che il danno da disservizio è un aspetto del danno da disorganizzazione.*

Tutto ciò premesso, in considerazione degli obblighi previsti per la funzione ricoperta all'uopo dalla S.V. si chiede di voler procedere ai dovuti accertamenti, la cui mancata attuazione può connotare l'ipotesi di colpa grave in una fattispecie omissiva caratterizzata dalla consapevolezza della necessità *di agire da parte degli amministratori per eliminare o far cessare la situazione generatrice del danno* (Cfr. CORTE DEI CONTI, SEZ. II CENTRALE, 20 marzo 2007, n. 65).

Sicuro in un autorevole intervento e certo di un formale riscontro, l'occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti.

Napoli 8 marzo 2019

*Il Segretario Generale Nazionale  
Dr. Annibale FALCO*

